(N. 404)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1954 (V. *Stampato N.* **573**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(BRESCIANI TURRONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1954

Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di cacao in grani non torrefatto per la integrale estrazione del burro contenuto.

Art. 2.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura:

chilogrammi quaranta di burro di cacao;

chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, all'imposta di consumo corrispondente a chilogrammi trentadue di cacao in grani;

chilogrammi tredici di bucce e pellicole;

chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti e calo peso di torrefazione.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano, a richiesta delle ditte importatrici, anche per lo scarico delle bollette di temporanea importazione di cacao in grani già emesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla concessione prevista dal regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI